

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
TOSCANA	SENTENZA	128	2017	RESPONSABILITA'	17/05/2017

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo FEDERICI Presidente
Angelo BAX Consigliere
 Adriano GRIBAUDO Primo referendario - relatore
 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità recante il n. 60466/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 13 aprile 2016 nei confronti del [REDACTED]

Uditi, nella pubblica udienza del 21 dicembre 2016, il primo referendario relatore dott. Adriano Gribaudo, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Acheropita Mondera Oranges;

Visto l'art. 39 del Codice della giustizia contabile;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 13 aprile 2016 il Procuratore regionale ha evocato in giudizio XXXXXXXXXXXX chiedendone la condanna al risarcimento della somma complessiva di € 21.525,70 oltre accessori in favore del Comune di Firenze, importi così suddivisi: a titolo di illecita percezione di emolumenti stipendiali la somma di € 1.525,70, a titolo di danno all'immagine la somma di € 20.000,00.

L'Ufficio requirente ha posto alla base della propria domanda la realizzazione da parte del convenuto di condotte illecite riconducibili alla violazione di cui all'art. 640 c.p., contestate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in un procedimento penale esitato con l'adozione della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze nel 2012, sentenza divenuta irrevocabile.

Si tratta, in particolare, di condotte truffaldine per effetto delle quali il XXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di dipendente del Comune di Firenze, aveva comunicato l'assenza dal lavoro per inesistenti malattie ovvero attestava falsamente la propria presenza in servizio, mentre in realtà frequentava varie palestre site in Firenze. Il tutto in un periodo compreso tra il mese di ottobre 2006 ed il mese di gennaio del 2008.

La Procura quindi contestava in primo luogo il danno relativo alla retribuzione indebitamente corrisposta con riferimento all'ampio periodo in cui il XXXXXXXXXXXX aveva falsamente dichiarato un proprio stato di malattia ovvero attestato la propria presenza sul luogo di lavoro. In secondo luogo richiedeva il ristoro per la lesione dell'immagine dell'ente di appartenenza in conseguenza delle gravi condotte serbate nei confronti del proprio datore di lavoro.

La parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

Nella pubblica udienza del 21 dicembre 2016 il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento della domanda introduttiva. All'esito il giudizio è passato in decisione sulla base delle allegazioni processuali.

Considerato in

DIRITTO

I. In via preliminare rispetto all'esame del merito, il Collegio, avendo accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – come risultante altresì dal verbale d'udienza- e la mancata costituzione in giudizio del convenuto XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, deve dichiararne la contumacia ai sensi dell'art. 93 del Codice della giustizia contabile.

II. Quanto al merito della vicenda va osservato che nel caso di specie risulta essere domandato il risarcimento dei danni per fatti illeciti posti in essere da un dipendente del Comune di Firenze che hanno integrato fattispecie penalmente rilevanti (ipotesi di truffa di cui all'art. 640 2° comma c.p.) e in ragione delle quali è stato avviato e definitivamente concluso un processo penale. Risulta infatti dagli atti che l'odierno convenuto è stato sottoposto a giudizio penale, su iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per le imputazioni di cui agli artt.: *"81 cpv., 640 2° comma, 61 n. 9 ed 11 del codice penale, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con artifici e raggiri, consistiti nel dichiarare assenze dal lavoro per astensioni per malattia oppure registrando nei dati di rilevamento elettronico la sua formale presenza e l'espletamento della prestazione lavorativa, in realtà, in molteplici occasioni in. tali frangenti recandosi presso le palestre site in Firenze e denominate "Virgin" e "Klab", ponendo in essere le condotte in qualità di dipendente del Comune di Firenze, quindi, in violazione dei doveri funzionali connessi al pubblico ufficio e con abuso di prestazione d'opera, in tal modo si procurava l'ingiusto profitto costituito dalla percezione delle indennità di malattia INPDAP e dagli emolumenti relativi alla prestazione di lavoro, in particolare: in Firenze in vari giorni dei mesi di marzo, aprile maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre 2006 ed in vari giorni dell'anno 2007, nei quali risultava avere frequentato la palestra "Virgin" dichiarando astensione dal lavoro per malattia; in Firenze nei vari mesi di ottobre 2006, il 21 novembre 2006, il 12 e 19 dicembre 2006; in vari giorni dal gennaio 2007, il 7 e 13 marzo 2007, aprile 2007, il 13 luglio 2007, il 2 e 3 agosto 2007 il 12 settembre 2007, nei quali era presente alla palestra "Virgin", pur avendo dichiarato coevasamente la presenza sul posto di lavoro; in Firenze il 10 gennaio 2008, presenza alla palestra "Klab" in Via dei Conti, in orari nei quali era registrata la presenza al lavoro; in Firenze il 15 gennaio 2008, presenza alla palestra "Klab" di Via Marignolle e coeva presenza formale sul posto di lavoro; in Firenze 15 gennaio 2008, a partire dalle ore 10.50, presenza alla "Klab" di Via Lulli e successivamente dalle ore 11.21 alla "Klab" di Via Marignolle e coeva presenza formale sul posto di lavoro. Con la recidiva semplice e specifica".*

Il giudizio risulta essere stato definito con sentenza del 6 giugno 2012 pronunciata dal Tribunale di Firenze con condanna dell'imputato per i fatti contestati e, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., il XXXXXXXXXXXX è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione ed € 433,00 di multa. Tale decisione è divenuta definitiva in data 30 giugno 2013.

Lo stesso è stato altresì condannato a rifondere i danni cagionati alla parte civile costituita, cioè il Comune di Firenze, cui è stata assegnata una provvisoria di € 3.000,00, rimettendo le parti innanzi al giudice competente per la quantificazione definitiva.

Dalle risultanze del giudizio penale, acquisite agli atti del giudizio, è emersa in modo inequivoco la colpevolezza dell'odierno convenuto in ordine alla realizzazione della condotta illecita che ha originato altresì la richiesta risarcitoria della Procura regionale.

Al riguardo, trattandosi di giudizio penale di condanna, la statuizione del giudice fa stato, ai sensi dell'art. 651 c.p.p..

Infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Corte Conti, sez. giur. Toscana, 23.1.2017, n. 19; Corte conti, sez. III app. 20.4.2006 n. 183/A), la norma risulta pacificamente applicabile nel giudizio contabile sicché la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata nel giudizio penale ha efficacia di giudicato "quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso". Posta l'indiscutibilità del compimento delle condotte illecite in questione sul piano fenomenico, occorre determinare il danno patrimoniale ingiusto prodotto dall'azione realizzata dal convenuto. Quanto al danno inerente all'illecita retribuzione percepita occorre evidenziare che tale pregiudizio è correlato al mancato svolgimento della regolare prestazione lavorativa del parte del XXXXXXXXXXXX, assente dal servizio e dedito ad attività di frequentazione di locali sportivi per interesse personale.

La quantificazione risulta essere stata correttamente prospettata dalla Procura in ragione degli emolumenti stipendiali corrisposti al XXXXXXXXXXXX nel periodo interessato dal compimento dei plurimi fatti illeciti delittuosi. Conseguentemente per la suddetta voce il danno va quantificato nell'ammontare di € 1.525,70 come risultante dalla nota del Comune di Firenze del 8.6.2015, prot. n. 153006. Infatti la somma in questione risulta dovuta a titolo risarcitorio in ragione delle giornate in cui si sono verificare le assenze dal servizio segnatamente per le giornate del: 20, 24 31 ottobre 2006, 30 novembre 2006, 12 e 19 dicembre 2006, 9, 16 e 23 gennaio 2007, 7 e 13 marzo 2007, 3 e 10 aprile 2007, 13 luglio 2007, 2 e 3 agosto 2007, 12 settembre 2007, 10 e 15 gennaio 2008 (cfr. altresì giornate di assenza dal servizio risultanti da pag. 3 della sentenza del Tribunale di Firenze). Va infatti osservato che correttamente nulla è stato domandato sul piano risarcitorio per quelle giornate in cui il XXXXXXXXXXXX era in malattia per le quali la Procura penale aveva ipotizzato parimenti il reato di truffa, reato peraltro non ritenuto dimostrato dal giudice penale per assenza di elementi di artificio o raggio.

Con riferimento invece all'ulteriore pretesa risarcitoria azionata dalla Procura regionale, circa il danno all'immagine, va osservato che nella fattispecie il convenuto risulta essere stato condannato in via definitiva dal giudice penale per una pluralità di episodi di truffa in danno della pubblica amministrazione per condotte assenteistiche e che in conseguenza dei suddetti comportamenti è stata indubbiamente offuscata la reputazione e la considerazione dell'ente locale, stante il compimento di gravi fatti di assenteismo, condotta che negli ultimi anni ha sempre più suscitato sentimenti di indignazione nell'opinione pubblica con conseguente maggior incidenza lesiva sull'immagine dell'amministrazione pubblica del dipendente colpevole.

Al riguardo va altresì rammentato che da vari anni il legislatore ha inteso approntare strumenti repressivi, non strettamente sanzionatori, nei confronti dei dipendenti colpevoli di condotte di "assenteismo". Del resto ai sensi dell'art. 55 *quinquies* comma 2, d.lgs. 165/2001 il dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, "*ferme le responsabilità penale e disciplinare*" è inoltre "*obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'Amministrazione*".

Effettuata tale puntualizzazione, va rilevato che nella fattispecie le condotte illecite di cui si è reso responsabile il XXXXXXXXXXX sono state altresì oggetto di diffusione ampia dalla stampa locale (cfr. produzioni della Procura regionale).

Il disdoro per l'Amministrazione di appartenenza che viene in rilievo, anche per la significativa reiterazione della condotta illecita che ha abbracciato un periodo di tempo assai ampio, è risultata tale da integrare la fattispecie prevista dalla norma di settore.

Tuttavia questo Collegio ritiene equo quantificare il pregiudizio cui condannare il sig. XXXXXXXXXXX nella somma onnicomprensiva di € 10.000,00.

Conclusivamente all'amministrazione danneggiata deve essere corrisposta la somma totale di € 11.525,70 oltre gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna il convenuto al pagamento in favore del Comune di Firenze dell'importo di € 11.725,70 (undicimilasettecentoventicinque/70) oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 232,53.=(Euro duecentotrentadue/53.=)

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2016.

L'ESTENSORE
F.to A. GRIBAUDO

IL PRESIDENTE
F.to A. FEDERICI

Depositata in Segreteria il 17 MAGGIO 2017